



Tribunale Ordinario di Isernia
Sezione Unica

N. R.G. 17/2023 p u

Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott.ssa Michaela Sapio

Presidente Rel. e Est.

dott.ssa Angela Di Dio

Giudice

dott. Marco Ponsiglione

Giudice

nel procedimento unitario iscritto al n.r.g. in epigrafe, sulla domanda di accesso al concordato preventivo ovvero altro strumento di regolazione della crisi promossa ex art. 44 comma 1°, CCII, dalla debitrice CALCISERNIA S.P.A., con sede in Isernia alla Via Giovanni Berta n. 199, C.F. e P.I. 00203360946, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Michele Onorato e Alessandro Giorgetta, con studio in Roma, presso i quali è elettivamente domiciliata, come da procura alle liti, in atti,

udita la relazione del Giudice istruttore;

rilevato che pende procedimento unitario per l'apertura della liquidazione giudiziale su istanza della Procura della Repubblica presso questo Tribunale, la cui udienza di comparizione è stata fissata il 19.6.2023, e che con ricorso depositato il 12.6.2023 la debitrice CALCISERNIA S.P.A. ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ovvero ad altro strumento di regolazione della crisi ex art. 44 co.1° CCII, riservandosi di presentare la proposta, il piano e gli accordi, nel termine concesso dal Tribunale;



rilevato che all'udienza detta, è comparso il procuratore della debitrice, che si è riportato alla domanda prenotativa di accesso a concordato o ad altro strumento di regolazione della crisi e alla memoria di costituzione, in atti, insistendo per la concessione del termine e degli effetti protettivi ex art.54 co 2° CCII, mentre non è comparso il PM, ancorché avvisato, come da notifica telematica a mezzo cancelleria , in atti;

rilevato che la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è stata approvata e sottoscritta a norma dell'art. 120 bis CCII, giusta determina dell'organo amministrativo, come da verbale per Notaio Margherita Iapaolo del 5.6.2023, Rep. n. 3069, Racc. n. 2433, in atti allegati al ricorso;

considerato che la domanda è stata tempestivamente presentata entro la prima udienza fissata per la comparizione delle parti nel procedimento unitario per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, nel rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 40, co. 10°, CCII, trovando pertanto applicazione le disposizioni sul procedimento unitario;

revocata l'ordinanza istruttoria all'udienza del 19.6.23;

letti gli artt. 40, 44, 54 CCII,

FISSA

Il termine di giorni sessanta ai fini del deposito, a cura della società debitore, della proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, oppure la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, oppure la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-*bis*, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2;

NOMINA

Commissario giudiziale la dott.ssa Clementina Gianfrancesco, disponendo che il predetto Commissario riferisca immediatamente al Tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni



circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi;

letto l'art. 49, comma 3, lettera f) CCII,

AUTORIZZA

il predetto organo commissariale, con le modalità di cui agli articoli 155-
quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del
codice di procedura civile:

1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio
dei rapporti finanziari;

2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di
registro e ad estrarre copia degli stessi;

3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui
all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge
30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche
e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa
debitrice, anche se estinti;

5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai
rapporti con l'impresa debitrice.

Letti gli artt. 54 e 55, comma 3, CCII,

CONFERMA

le misure protettive richieste dal debitore ai sensi dell'art. 54, comma
2, primo e secondo periodo, CCII, la cui efficacia si produce dal momento
della pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, trattandosi di
misure protettive tipiche concernenti: a) il divieto per i creditori di iniziare o
proseguire azioni esecutive -e in particolare di proseguire le procedure
esecutive pendenti innanzi al Tribunale di Isernia, iscritte agli RR.GG. NN.
Esec. 239/2022, 270/2022, 100/2023 e 27/2023- e cautelari sul suo
patrimonio o sui beni e/o diritti coi quali viene esercitata l'attività di
impresa; b) la sospensione delle prescrizioni e decadenze; c) l'impossibilità



di pronunciare sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza, fissando la durata massima delle dette misure in quattro mesi a far data dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese;

ONERA

il debitore di riferire con relazione scritta da depositarsi nel fascicolo telematico della procedura ogni trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto e sino alla scadenza del termine concesso ai sensi del comma 1, lettera a), dell'art. 44, in ordine alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta, del piano e/o accordi, sotto la vigilanza del Commissario giudiziale;

ONERA

il debitore di depositare, con la medesima periodicità, una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria;

DISPONE

che, a cura del cancelliere, la detta relazione sia iscritta, entro il giorno successivo al deposito, nel registro delle imprese;

ORDINA

alla debitrice Calcisernia SpA di versare, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del presente decreto, la somma di euro 25.000,00 per le spese della procedura, su c/c bancario intestato alla società in concordato preventivo, in persona del Commissario Giudiziale, da aprirsi presso un Istituto di Credito della piazza di Isernia prescelto dalla proponente.

Manda alla cancelleria per la comunicazione entro il giorno successivo al deposito del presente decreto alla debitrice, ai difensori e al PM istante per l'apertura della liquidazione giudiziale. Dispone che nello stesso termine



il decreto sia trasmesso per estratto contenente il nome della debitrice, il nome del commissario, il dispositivo e la data del deposito, a cura del cancelliere, all'ufficio del registro delle imprese territorialmente competente ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro e non oltre il giorno successivo. Si trasmetta anche alla cancelleria del settore esecuzioni di questo Tribunale.

Così deciso in Isernia il 29/6/2023

Il Presidente Rel. e Est.
dott.ssa Michaela Sapio

